COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 567

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 567

Proposte e disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

GENNAI TONIETTI ERISIA; FORNALE ed altri; ANGELINI LUDOVICO ed altri: Sospensione dei termini di cessazione dal servizio, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a favore dei primari, aiuti ed assistenti ospedalieri. (1621-2122, 3070 *B*);

Disposizioni sul collocamento a riposo dei sanitari ospedalieri e sulla dimissione degli aiuti, assistenti e ostetriche ospedaliere. (4126) 568

PRESIDENTE . . 568, 569, 572, 574, 575, 576

SORGI, *Relatore* 568, 569, 572, 573, 574, 575

ANGELINI LUDOVICO 569

RICCA 569

PIRASTU 570, 572, 574, 575

BARBERI SALVATORE 570, 576

TANTALO 571, 572

CAPUA 571, 572, 573, 574, 575, 576

GOTELLI ANGELA 572, 576

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 573, 576

ARMANI 576

Votazione segreta:

PRESIDENTE 577

PAG.

Proposte di legge (*Rinvio*):

BARTOLE e DE MARIA: Modifica della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. (4011) 577

PRESIDENTE 577

AMEDEO e FERRARI GIOVANNI: Ricostituzione della Società di pubblica assistenza e mutuo soccorso « Croce Bianca » con sede in Imperia – Porto Maurizio. (2018) . . . . . .

PRESIDENTE 577

La seduta comincia alle 10,25.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Gennai Tonietti Erisia.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Pirastu sostituisce per la seduta odierna il deputato Pino.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Gennai Tonietti Erisia; Fornale ed altri; Angelini Ludovico ed altri: Sospensione dei termini di cessazione dal servizio, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a favore dei primari, aiuti e assistenti ospedalieri. (1621, 2122, 3070 - B); e del disegno di legge: Disposizioni sul collocamento a riposo dei sanitari ospedalieri e sulla dimissione degli aiuti, assistenti e ostetriche ospedaliere. (4126).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Gennai Tonietti Erisia; Fornale, Ferrari Giovanni, Sorgi, Colleselli; Angelini Ludovico, Montanari Otello, Barbieri, Santarelli Ezio, Re Giuseppina, Messinetti, Borellini Gina, Cerretti Giulio: « Sospensione dei termini di cessazione dal servizio, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a favore dei primari, aiuti ed assistenti ospedalieri » (1621, 2122 e 3070-B); e del disegno di legge: « Disposizioni sul collocamento a riposo dei sanitari ospedalieri e sulla dimissione degli aiuti, assistenti e ostetriche ospedaliere », (4126).

L'onorevole Sorgi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SORGI, *Relatore*. Questo provvedimento, che ritorna modificato dal Senato, fu esaminato la prima volta in una seduta tumultuosa e confusa mentre l'argomento, forse, meritava di essere maggiormente approfondito. Occorre dire, però, che esso, più che per nostro diretto desiderio, venne affrontato in seguito alle pressanti proteste delle organizzazioni dei sanitari ospedalieri, i quali, vedendo che i lavori del Comitato ristretto non procedevano sollecitamente, chiedevano che nel frattempo li si tranquillizzasse, adottando un provvedimento di legge, che sospendesse il collocamento a riposo dei sanitari scaduti. L'auspicato provvedimento fu varato, ma con dei limiti precisi. Inanzitutto, fu stabilita una data d'inizio degli effetti della legge, il 30 giugno 1961: i sanitari ospedalieri, che a quella data fossero stati ancora in servizio, avrebbero potuto continuare a prestare la loro opera, mentre quelli il cui rapporto di lavoro era scaduto, avrebbero dovuto essere dimessi.

Altra notevole restrizione posta fu quella relativa ai concorsi già banditi. Venne stabilito, cioè, che la sospensiva non sarebbe stata valida per quei posti affidati ad incarichi, per i quali fosse già stato bandito il concorso alla data del 26 luglio 1962.

Fu dopo non breve discussione che si pervenne a queste due decisioni. Esse, comunque, hanno provocato vivo scontento nelle categorie interessate, determinando persino uno sciopero. Il Senato, quindi, ha modificato il nostro provvedimento, e lo ha fatto adeguando la sua posizione a quella assunta dal Governo, che, intanto, presentava un disegno di legge su analoga materia, abrogando l'ultimo comma dell'articolo unico, e il termine iniziale del 30 giugno 1961 per l'efficacia del provvedimento.

Debbo ancora dire che il Senato ha integrato il nostro provvedimento di legge, estendendo la sospensiva anche alle ostetriche.

Con le modificazioni apportate, il nuovo testo della proposta di legge suona in questo modo: « I sanitari e le ostetriche ospedalieri in servizio di ruolo che siano scaduti per superamento dei limiti di età e dei periodi del servizio di ruolo previsti dalle disposizioni vigenti e che, avendo continuato a prestare ininterrotto servizio sono ancora in attività presso gli stessi ospedali, nonché i sanitari e le ostetriche ospedalieri che scadranno dopo la data di pubblicazione della presente legge, sono mantenuti nell'incarico fino alla emanazione di nuove norme legislative in merito ai limiti per la cessazione dal servizio e comunque non oltre il 30 giugno 1963 ».

Questo mi sembra un testo chiaro da cui risulta che sia quelli che sono ancora in ruolo, sia quelli che sono già scaduti non debbono essere allontanati dal servizio.

Questo è lo spirito della legge.

Debbo, tuttavia, richiamare l'attenzione dei colleghi sugli effetti che una tale formulazione avrebbe nei riguardi di alcuni primari. Attualmente esistono due leggi, che stabiliscono, per alcune categorie di primari, il limite di età per il collocamento a riposo a 70 anni: una, quella citata nel corso della mia relazione in sede referente sulla proposta di legge Ceravolo; l'altra, quella del 20 febbraio 1956, n. 68, che riguarda i sanitari in ruolo nel 1938. Se oggi, con generica disposizione, stabiliamo che sono sospesi tutti i collocamenti a riposo, faremo sì che anche quelli che in questi mesi compiono il settantesimo anno di età vengano trattenuti in servizio, creando situazioni incresciose, che accrescerebbero il già notevole disagio esistente nell'ambiente ospedaliero.

Occorre, perciò, inserire nella legge odierna una formula, che impedisca ai sanitari di continuare a prestare la loro opera

oltre il settantesimo anno di età. D'altra parte, affermare questo nel corso di un articolo significherebbe implicitamente accettare il principio del settantesimo anno. Propongo, perciò, un comma aggiuntivo all'articolo 1, al quale darei una delle due seguenti formulazioni:

a) « La sospensiva di cui al comma precedente non si applica ai sanitari che per particolari disposizioni di legge abbiano diritto a rimanere in servizio fino al settantesimo anno di età »;

b) « I sanitari che per particolari disposizioni legislative o per qualsiasi altro motivo siano trattenuti in servizio fino al settantesimo anno di età, in nessun caso potranno essere trattenuti oltre tale limite ».

Per quanto riguarda l'articolo 2 aggiunto dal Senato, esso è stato evidentemente dettato dall'interesse per le nuove leve, le quali aspettano che vengano banditi i concorsi per potere adire la carriera ospedaliera. Sospendendo i concorsi, potrebbero maturarsi, da parte dei giovani, i limiti di età, per cui di qui a un anno non potrebbero essere ammessi ai concorsi. Di qui l'articolo 2 proposto dal Senato:

« In relazione al periodo anzidetto sono elevati, in misura corrispondente, i limiti di età per l'ammissione ai concorsi che verranno banditi in tempo successivo ».

Tale formula però, non mi sembra molto chiara.

Concludo questa mia breve relazione raccomandando di volere esaminare il provvemento odierno con la massima serenità, cercando di evitare la confusione della scorsa seduta, che non sortirebbe alcun risultato utile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINI LUDOVICO. L'onorevole relatore Sorgi, nella seduta della Commissione in sede referente, nel corso della sua breve relazione alla proposta di legge Ceravolo, ebbe occasione di richiamare la responsabilità del potere esecutivo, invitandolo a prendere delle decisioni in materia. Sinora il potere esecutivo ha effettivamente aumentato la confusione e le difficoltà in questo settore; comunque, la pur grossa responsabilità del potere esecutivo non diminuisce certamente quella del potere legislativo: è nostra, infatti, la grave responsabilità di non aver voluto dire una parola decisiva; nostra è, inoltre, la responsabilità di non aver voluto decisamente affrontare il problema dello stralcio, l'unico veramente importante in tutto il groviglio di questioni sollevate. Ci troviamo così oggi dinanzi al fatto che i provvedimenti adottati, pur con la massima buona volontà, poco per volta si trasformano in un maggior danno per gli stessi sanitari secondari, in quanto molti aiuti ed assistenti ospedalieri si vedono preclusa ancora una volta la loro carriera.

L'onorevole Sorgi propone una modifica, la quale riporterebbe inevitabilmente la legge al Senato, con conseguente nuovo lungo *iter*. Desidero porre un quesito: vi sono una quantità di concorsi già banditi, di cui alcuni sono in corso di espletamento, mentre altri sono stati già espletati. Mi chiedo: quando un concorso è già stato espletato, che cosa succede?

SORGI, *Relatore*. Lo abbiamo già detto.

ANGELINI LUDOVICO. Un sanitario entra nell'ospedale e uno ne esce. Se uno ha acquistato diritto di entrare nell'ospedale che cosa succederà?

SORGI, *Relatore*. Si parla di concorsi già espletati.

ANGELINI LUDOVICO. Ci sono dei concorsi in via di espletamento. Se uno vince un concorso, resta fuori dell'ospedale? Come ce la caviamo da questa confusione? È questa la domanda che io pongo ai colleghi.

RICCA. Io vorrei cogliere l'occasione della discussione, che stiamo facendo, non per riaprire un dibattito sullo stralcio o meno della legge riguardante il solo ordinamento del personale, perché su di esso è stata già presa una decisione maturata e fondata sulla considerazione della impossibilità ed antieconomicità di una riforma settoriale, avulsa dalla riforma generale di tutta la struttura ospedaliera.

Vorrei, piuttosto, cogliere questa occasione per fare il punto sulla situazione relativa allo stato dei lavori sulla riforma ospedaliera. In questi mesi il potere legislativo è stato (non so se per la mancanza di coraggio da parte del potere esecutivo di dire una parola chiara alle organizzazioni di categoria, agli Ordini, alle varie associazioni sindacali) messo nell'impossibilità di potere operare sino in fondo, perché noi siamo ancora in attesa di sapere dal Governo a che cosa hanno portato le trattative condotte con le organizzazioni di categoria.

Il Governo deve dire una parola chiara sull'argomento, deve indicarci quali sono gli indirizzi, che egli ha assunto di fronte al

complesso della situazione ospedaliera. Evidentemente, noi non possiamo assumerci la responsabilità di una carenza che non è nostra. Noi avevamo cercato, in questa sede, di contemperare una serie di esigenze; ma da un mese a questa parte si è inserita una discussione fuori di questa sede, con la partecipazioni delle organizzazioni sindacali, che ha impedito a noi di poter concludere.

Per quanto riguarda la legge al nostro esame, vi sono dei punti, che debbono essere chiariti. Condivido l'opinione del relatore sul limite di servizio per i primari. Un limite massimo dovremo pur metterlo, altrimenti avremo dei primari, che arriveranno in servizio a 75 e a 80 anni.

Mi sembra parimenti fondata la tesi che per i concorsi, che sono stati già espletati, non possiamo ignorare la posizione di diritto, acquisita dai vincitori.

Per quanto riguarda, poi, la possibilità di non considerare validi i concorsi che non siano stati espletati, sorge un problema, se non di diritto codificato, certamente di equità. Evidentemente noi invalideremmo una deliberazione presa da un ente locale, che pur ha autonomia di decisione; noi andremmo ad opporre una volontà superiore senza una valida giustificazione.

Per queste considerazioni, ritengo che bisogna fare norme chiare che stabiliscano queste cose. Non bastano ordini del giorno di invito al Governo, essi non servirebbero a niente, perché potrebbero mettere il Governo nella condizione di non vedere rispettate, proprio per mancanza di efficacia, indicazioni che esso dovrebbe dare attraverso circolari.

PIRASTU. In merito alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1, il senatore Zelioli Lanzini in sede di discussione alla Commissione del Senato aveva dichiarato — anche se la sua dichiarazione non ha altro valore che quello di una opinione personale — che tale soppressione non significava la sospensione dei concorsi in espletamento. Questa dichiarazione è, senz'altro, molto strana. Desidero, in proposito, richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su alcuni elementi di notevole importanza.

Innanzitutto, per quanto attiene ai concorsi in espletamento, questi possono dar luogo a un vincitore dopo pochi giorni, ovvero dopo qualche settimana. È, comunque, obbligo dell'amministrazione ospedaliera corrispondere al vincitore almeno il trattamento economico che gli compete; tuttavia, in base al testo pervenuto dal Senato, l'amministrazione non può licenziare il primario che dovrebbe cedere il posto, per cui essa dovrà corrispondere non uno, ma due stipendi.

Per quanto riguarda, poi, i concorsi già banditi, i primari che hanno superato il 70° anno di età resteranno ben oltre il 30 giugno 1963, stando alla formulazione del testo. Ammettiamo, infatti, che si sospenda tutta la procedura relativa ai concorsi già banditi, occorrerà farlo almeno fino al 30 giugno 1963. Per tale data, i primari che abbiano superato i 70 anni dovrebbero andar via; invece non se ne andranno, perché proprio allora potrà riprendere l'intera procedura. In definitiva, essi abbandoneranno il posto soltanto il 30 giugno 1964.

Occorre, perciò, che nella legge si indichi chiaramente il 30 giugno 1963 come termine ultimo perché il reparto sia lasciato libero.

BARBERI SALVATORE. Sono senz'altro favorevole alla proposta di aggiungere un comma, che impedisca ai primari di prestare la loro opera oltre il settantesimo anno di età. Mi risulta, infatti, che vi sono dei primari che sono stati trattenuti in attesa della modificazione della legge; verosimilmente, quindi, questi primari raggiungeranno i 70 anni e, se la legge verrà così formulata, continueranno ad operare anche oltre tale limite, deludendo in tal modo le legittime aspettative di quanti desiderano trovare una logica conclusione alla loro carriera.

Propongo, perciò, un comma aggiuntivo, così formulato: « La disposizione non si applica ai sanitari ed ostetriche che hanno raggiunto o raggiungeranno i 70 anni ».

Mi associo agli onorevoli colleghi, che mi hanno preceduto, nel mettere in evidenza la grave preoccupazione rappresentata dai concorsi che sono in via di espletamento. Occorre porre dei limiti, per evitare che accada come al concorso per primario medico dell'ospedale « Regina Margherita » di Messina: bandito undici anni fa, tale concorso non è stato ancora espletato!

Dobbiamo tener presenti, nel corso dei nostri lavori, gli interessi dell'ospedale. Se, nonostante le circolari del Ministero, alcune amministrazioni hanno creduto opportuno di procedere nell'*iter* dei concorsi e hanno già nominato le commissioni giudicatrici, ebbene, questi concorsi sarà bene che vengano espletati. Propongo perciò di riprendere in esame il comma soppresso dal Senato, così formulato: « Sono esclusi dai benefici della presente legge i sanitari e le ostetriche che occupano dei posti per i quali sono stati banditi i relativi concorsi con la nomina della commissione giudicatrice ». Così facendo, mi sem-

bra che armonizziamo la duplice esigenza di venire incontro alla legittima aspettativa dei concorrenti e di rispettare gli interessi dell'ospedale. Tale esigenza, del resto, è stata sentita anche dall'altro ramo del Parlamento, se il senatore Zelioli Lanzini, proponendo di sopprimere il comma, ha affermato che i concorsi debbono essere comunque espletati.

TANTALO. Come i colleghi ricordano, il problema centrale che fu affrontato in occasione della prima discussione di questa proposta di legge, riguardava la estensione del beneficio della sospensiva ai primari, nei cui riguardi non vi è opinione concorde per la elevazione dei limiti di età per il collocamento a riposo.

Dopo vivace discussione si giunse ad un certo risultato, per cui fu deciso, come si evince dal nostro testo, di estendere il beneficio anche ai primari.

Ci fu, poi, quella norma limitativa rappresentata dall'ultimo comma, con cui si stabiliva che il beneficio non si estendeva a coloro che occupavano posti per cui erano stati banditi concorsi ad una certa data. Questo problema fu sollevato da me, perché in qualità di amministratore ospedaliero ricordavo che ci potevano essere eventualmente dei problemi di risarcimento da parte dello Stato e delle amministrazioni ospedaliere, nei confronti dei partecipanti a concorsi già banditi e in fase di espletamento.

Oggi noi dovremo, intanto, concludere sui problemi di sostanza e poi, dopo aver deciso su questo, trovare la formula, le parole per esprimere questi concetti in appropriate norme legislative.

Abbiamo, ormai, deciso di superare la differenziazione fra primari, aiuti ed assistenti. Questa mi pare che sia la prima domanda a cui la Commissione in questa occasione dà una risposta definitiva.

E ciò senza ipotizzare un orientamento determinante e preclusivo nei confronti di quelle che saranno le decisioni definitive che la Commissione adotterà.

Io ricordo di aver sostenuto la volta scorsa il concetto che, partendo dallo spirito che aveva animato le proposte di legge che erano state presentate, era necessario usare agli aiuti e agli assistenti un trattamento diverso da quello che sarebbe stato usato ai primari. Questo concetto non fu ritenuto valido dalla Commissione, per cui mi astengo dal riproporlo oggi. E ciò anche per la considerazione che, trattandosi di un provvedimento di sospensione, non costituisce punto fermo in ordine alle decisioni sui limiti di età.

Quindi ritengo che su questo punto fondamentale ormai dovremmo concludere nel senso di lasciare ferma la formula usata e dal Senato e dal disegno di legge del Governo.

Il secondo problema che è stato sollevato dal collega Sorgi è quello del famoso compimento dei settant'anni.

Mi pare che anche su questo tutta la Commissione non possa non essere d'accordo, indipendentemente dalle rispettive posizioni sull'aumento dei limiti di età attraverso la forma diretta o la forma indiretta, cioè quella dei quaranta anni di servizio, alla quale non credo di potere accedere.

Sarà bene evitare che si creino delle illusioni in questo senso, per cui credo che sarà opportuno trovare una formula chiara. Quindi, facciamo un ordine del giorno integrativo che precisi in maniera tale che non ci si illuda, che non si creda che la Commissione si sia già impegnata a decidere in un determinato senso.

Il terzo problema cui volevo accennare è quello dei concorsi.

La volta scorsa questo problema ha rappresentato il secondo elemento di discordia in seno alla nostra Commissione.

Io stesso sollevai il problema, rivolgendo una precisa domanda al Sottosegretario su quali responsabilità di carattere civile avrebbero assunto gli ospedali nel giorno che fossero maturati dei diritti da parte di aspiranti al posto di primario, aiuti e assistenti, a seguito di concorsi banditi.

A questa domanda, non solo il sottosegretario, ma anche altri colleghi, risposero rassicurandomi nel senso che responsabilità di genere patrimoniale non possano sorgere. Io ho cercato di approfondire la materia.

CAPUA. Come avvocato?

TANTALO. Già, come avvocato, e credo che quelle assicurazioni siano valide. In effetti una amministrazione ospedaliera che indice un concorso, crea uno stato di legittima aspettativa, ma non ancora un diritto da cui possa derivare un risarcimento di danni.

Nelle more del completamento del concorso, sia che ci sia stato solo il bando di concorso, sia che si sia compiuta la successiva operazione della nomina della commissione esaminatrice, sia che la commissione si sia riunita per stabilire i criteri degli esami, sia che abbia proceduto all'esame dei vari candidati, non si crea ancora alcun diritto.

Che cosa significa tutto questo? Significa che, per rispondere al problema specifico, la nostra unica preoccupazione, a mio modesto avviso, dovrebbe essere per quei concorsi per

i quali sia già stato completamente espletato l'*iter*, sia stata effettuata la pubblicazione della graduatoria e, nelle more, non ci sia stata l'immissione in servizio. Solo su questo punto noi dovremmo avere preoccupazioni.

Io non condivido la preoccupazione dell'onorevole Pirastu, il quale teme che questo provvedimento di legge impedisca ogni adempimento di concorso. Ritengo, invece, che qualunque amministrazione ospedaliera possa continuare negli atti preparatori della decisione definitiva, nonostante la esistenza della legge odierna.

PIRASTU. La legge, del resto, non è rivolta alla commissione, bensì all'amministrazione ospedaliera.

TANTALO. Sono certo che se continuiamo a preoccuparci, come è avvenuto nel corso della precedente seduta, di trovare formule precise, non riusciremo mai a dare al problema una soluzione univoca e capace di accontentare tutti.

CAPUA. Condivido il principio che non si debbano assolutamente superare i settanta anni, quale limite che consenta al primario di operare nel reparto. Ho però qualche perplessità per quanto attiene ai concorsi. Non concordo, infatti, con l'onorevole Tantalo, quando afferma che l'impegno si ha soltanto nel momento in cui la commissione ha proclamato i risultati. La proclamazione da parte della commissione dei vincitori è un atto puramente amministrativo: il concorso, infatti, è stato già espletato quando sono state effettuate le prove.

PIRASTU. È chiaro!

CAPUA. Sono certo che anche il Consiglio di Stato sarà di questo avviso; e, del resto, vi sono precedenti in materia. Richiamo, quindi, l'attenzione della Commissione su questo punto, che ritengo di grande importanza.

La legge, che stiamo per approvare, determinerà inevitabilmente qualche dissapore; tutto ciò, però, avrà un valore relativo, se è veramente nostra intenzione proseguire nel lavoro già iniziato: prima delle vacanze, infatti, giustamente pressati dalla Presidenza, abbiamo compiuto grossi sforzi per procedere nei lavori; oggi, a distanza di un mese dalla riapertura, la legge che è stata oggetto delle nostre attenzioni non è più al nostro esame.

PRESIDENTE. Le risponderò su questo punto, onorevole Capua.

GOTELLI ANGELA. Noi tutti sappiamo che le amministrazioni ospedaliere sono continuamente pressate perché, ottemperando a questa legge, i concorsi banditi vengano sospesi. Che cosa ne deriva? Che proprio quelle amministrazioni che più hanno ottemperato al disposto della legge sono da noi rese vittime di massicce pressioni che, fra l'altro, inaspriscono i rapporti del personale all'interno dell'ospedale.

PRESIDENTE. In merito alla questione se sia lecito o meno sospendere il concorso, desidero ricordare in questa sede una massima del Consiglio di Stato in materia di pubblico impiego: « È inammissibile ogni ricorso giurisdizionale avverso una graduatoria di concorso se non notificato a ciascuno dei concorrenti inclusi in graduatoria, che andrebbero posti in caso di accoglimento », e poiché la notifica è fatta dopo l'approvazione della graduatoria da parte del consiglio di amministrazione, in quel momento sorge il diritto del vincitore, che poi è un interesse legittimo, più che un diritto soggettivo.

Per quanto riguarda la convocazione del Comitato ristretto, posso assicurare l'onorevole Capua che essa si avrà nella prossima settimana.

CAPUA. Mi dichiaro sodisfatto.

SORGI, *Relatore*. Di fronte alle molteplici osservazioni che sono state fatte per cercare di approfondire questo argomento, il quale ci spaventa soprattutto per le conseguenze che possono derivarne, mi permetto di dire anzitutto che l'osservazione fatta dal collega onorevole Barberi mi pare che sia da prendere in considerazione. Possono esserci dei casi in cui i primari che siano mantenuti in servizio fino ai 70 anni indipendentemente dalle disposizioni di legge eccezionali da me prima citate; però mi pare pericoloso fare riferimento a situazioni particolari.

Io riterrei che quell'emendamento proposto prima, si possa modificare in questi termini: « I sanitari che per particolari disposizioni legislative o per altro motivo sono trattenuti in servizio fino al 70° anno di età, in nessun caso potranno essere trattenuti oltre tale limite ».

Mi pare che in questo modo si venga incontro in forma chiara alle preoccupazioni sorte in merito.

Per quanto riguarda i concorsi, il discorso si fa più difficile.

Bisogna, però, tener presente che non possiamo dire: « sono sospesi tutti i concorsi » e neppure: « vadano avanti i concorsi che già sono stati banditi ».

Adesso spiego perché. Secondo me bisogna condizionare questo provvedimento sospensivo — appunto perché sospensivo — all'altro

provvedimento definitivo che si sta facendo per cercare di trovare una soluzione definitiva. E allora, se per gli assistenti si andasse a stabilire che possono rimanere in ruolo fino a 65 anni di età, oppure se noi andassimo a stabilire che possono rimanerci fino a 60 anni di età, si ha che quelli che sono scaduti dal servizio di ruolo e sono stati trattenuti in servizio stanno aspettando questa nostra legge per rimanere o altri dieci anni o altri trenta, secondo il limite che sarà stato stabilito. Ma se per i posti che essi occupano come incaricati sono stati banditi ed espletati i concorsi non possiamo di certo sopprimere i diritti dei vincitori.

Dobbiamo, quindi, dire che sono esclusi da questo beneficio soltanto quei sanitari che occupino posti per i quali alla data in cui la legge verrà promulgata, il concorso sia stato espletato. Tutti gli altri, anche se il concorso è stato già bandito, vivono nella speranza di potere essere riammessi in ruolo in forza della legge che andiamo a fare. Se andiamo a tener conto delle aspettative di quelli che vogliono essere riammessi, se andiamo a rinforzare le speranze di quelli che sono già scaduti e che siano ancora in servizio, bisogna dire che questi concorsi devono andare avanti.

Adesso parliamo dei primari. Vogliamo prendere un provvedimento particolare per i primari? La Commissione è arbitra. Anche i primari hanno fatto richieste al Ministro della sanità e anche noi siamo stati sollecitati ad elevare il limite di età da 65 a 70 anni. Il Comitato ristretto non si è pronunciato chiaramente contro questa soluzione.

Comunque sia, anche questo è un problema *sub judice*, per cui ritengo che questo provvedimento sospensivo che deve continuare fino al giugno 1963, valga anche per loro, qualora il concorso non sia arrivato a un punto tale da essere considerato completamente espletato.

CAPUA. E la dizione ?

SORGI, *Relatore*. Adesso mi corre l'obbligo di ripetere che non siamo stati aiutati, come potere legislativo, dall'esecutivo, a condurre nel modo migliore i nostri lavori. L'esecutivo si è intromesso in causa, trattando direttamente, tanto da compromettere la dignità del Parlamento. Mentre noi stavamo lavorando, facendo dello stakanovismo, il Governo aveva cominciato a prendere contatti per conto suo e ci aveva ignorato completamente. Non so se in questo momento il potere legislativo può dichiararsi contento dell'esecutivo.

Ma, a parte questo, quanto è successo continua ad intralciarci. Come abbiamo lavorato a ritmo serratissimo prima delle vacanze estive, così avremmo dovuto continuare a fare subito dopo, per fare in modo che questo grave problema, che agita la categoria degli ospedalieri e, quel che è peggio, turba la vita degli ospedali, potesse essere risolto.

Mi risulta che l'incontro avvenuto la scorsa settimana tra i rappresentanti dei medici e il Ministero della sanità non ha sortito risultati concreti. Ed è proprio sulla questione dei limiti di età, che l'accordo non si raggiunge. Invito, quindi, il Governo ad operare per addivenire ad una conclusione; qualora questa non venga raggiunta, chiedo che ci si lasci liberi di lavorare: è nostro vivo desiderio, infatti, riprendere i lavori interrotti con alacrità e sollecitudine.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Purtroppo non posso fare, così come desidera l'onorevole Ricca, dichiarazioni precise. Alle riunioni tenute presso la Presidenza del Consiglio ha infatti partecipato il Ministro, con il quale non ho ancora avuto occasione di discutere della cosa. Ritengo, però, che qualcosa di preciso possa dire l'onorevole Presidente, che ha partecipato a queste riunioni.

Desidero rassicurare l'onorevole Sorgi che insisterò presso il signor Ministro, affinché porti al Comitato ristretto e alla Commissione i risultati della sua azione.

In merito al provvedimento oggi al nostro esame, concordo sul fatto che esso debba avere il significato di una sospensiva temporanea. Sono però convinto che sarà impossibile accontentare gli interessi di tutti: la legge li metterà semplicemente in uno stato di azione, che a poco a poco tutti accetteranno, procurando così un certo ordine negli ospedali.

Sono fondamentalmente d'accordo sugli emendamenti proposti dall'onorevole relatore. In merito alle modifiche apportate dal Senato, debbo dire che l'abolizione del secondo comma dell'articolo 1 trova la sua giustificazione nel fatto che sarebbe stato oltremodo difficile stabilire con esattezza quando il concorso avrebbe dovuto essere interrotto. Così facendo, si è affidata tale decisione al buon senso dell'amministrazione. In quanto all'articolo 2, questo ha lo scopo di impedire che il candidato al concorso per primario, e che è vicino alla scadenza dei limiti di età, possa poi perdere il diritto di concorrere per avere tali limiti superato.

Ritengo perciò che queste modifiche possano senz'altro essere accettate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il testo unificato delle proposte di legge Gennai Tonietti Erisia; Fornale ed altri; Angelini Ludovico ed altri.

Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli delle proposte di legge nn. 1621, 2122 e 3070-B

L'onorevole Ricca propone innanzitutto di modificare il titolo della legge, sostituendo alle parole « primari, aiuti ed assistenti ospedalieri » le altre « sanitari e ostetriche ospedaliere ».

Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Il titolo della legge rimane così formulato:

« Sospensione dei termini di cessazione dal servizio, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a favore dei sanitari e delle ostetriche ospedaliere ».

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

« I primari, gli aiuti e gli assistenti ospedalieri in servizio di ruolo al 30 giugno 1961, che successivamente siano scaduti per superamento dei limiti di età o dei periodi del servizio di ruolo previsti dalle disposizioni vigenti e che, avendo continuato a prestare ininterrotto servizio, sono ancora in attività presso gli stessi ospedali, nonché i primari, gli aiuti e gli assistenti che scadranno dopo la data di pubblicazione della presente legge, sono mantenuti nell'incarico fino alla emanazione di nuove norme legislative in merito ai limiti per la cassazione dal servizio e comunque non oltre il 30 giugno 1963.

« Sono esclusi dai benefici della presente legge i sanitari, che occupano dei posti per i quali sono stati banditi i relativi concorsi, i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alla data del 26 luglio 1962 ».

La XI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« I sanitari e le ostetriche ospedalieri in servizio di ruolo, che siano scaduti per superamento dei limiti di età o dei periodi del servizio di ruolo previsti dalle disposizioni vigenti e che, avendo continuato a prestare ininterrotto servizio, sono ancora in attività presso gli stessi ospedali, nonché i sanitari e le ostetriche ospedalieri che scadranno dopo la data di pubblicazione della presente legge, sono mantenuti nell'incarico fino alla emanazione di nuove norme legislative in merito ai limiti per la cessazione dal servizio e comunque non oltre il 30 giugno 1963 ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento: « all'art. 1, prima riga, dopo la parola « ospedalieri », aggiungere la parola "già" ». Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Pirastu, Caponi, Angelini Ludovico e Montanari hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Le amministrazioni ospedaliere daranno corso alle normali procedure di espletamento dei concorsi già banditi ».

PIRASTU. Concordo con l'onorevole Sorgi per quanto riguarda gli aiuti e gli assistenti; egli ha però trascurato, pur avendo fatto la distinzione fra primario, assistente ed aiuto, di considerare la questione centrale da me posta, che riguarda soltanto i primari, relativamente alla data del 30 giugno 1963 del testo approvato dalla nostra Commissione. Aggiungo che è mia netta impressione che molti dei primari che hanno raggiunto, o che raggiungeranno entro il 1963, i settanta anni, si propongano di chiedere una proroga di tutti i termini alla vigilia delle elezioni politiche, nel caso che la legge non si faccia.

PRESIDENTE. La difficoltà da lei sollevata, onorevole Pirastu, è superata dall'articolo 2 proposto dall'onorevole Sorgi, che così recita:

« I sanitari che per particolari disposizioni legislative o per qualsiasi altro motivo sono trattenuti in servizio fino al settantesimo anno di età, in nessun caso potranno essere trattenuti oltre tale limite ».

PIRASTU. Ma guardi, signor Presidente, io non avevo ignorato questo; io avevo seguito con attenzione il testo dell'emendamento.

SORGI, *Relatore*. Il medico che ha compiuto settanta anni deve andare via.

CAPUA. Diciamo chiaro questo.

PIRASTU. Io presenterei una lieve correzione, che metta le amministrazioni ospedaliere in condizioni di poter dar luogo al concorso per il nuovo primario.

CAPUA. Giacché noi siamo d'accordo che al settantesimo anno di età il signor primario se ne deve uscire dall'ospedale, diciamolo chiaro perché questi giri di frase non hanno alcun significato.

PIRASTU. Noi sappiamo benissimo che in virtù della legge già al 65° anno di età i primari non dovrebbero essere più in servizio, ma in alcuni casi le amministrazioni ospedaliere hanno subìto pressioni autorevolissime, pesanti, per mantenere in carica, a qualsiasi titolo, il primario.

Altrimenti, vi dico, che difficoltà c'è ad autorizzare le amministrazioni ospedaliere a dare corso al provvedimento, senza perdere quei sei, sette, otto mesi che restano fino al 30 giugno 1963?

Lo scopo del mio emendamento è soltanto questo.

SORGI, *Relatore*. Debbo fornire una duplice spiegazione.

Una è questa, che noi potremo deliberare di qui a due mesi di trattenerli oltre i 65 anni di età. La seconda, anche se facciamo riferimento al solo concorso, non so praticamente che effetto possiamo conseguire. L'amministrazione ospedaliera può bandire il concorso e portarlo avanti per cinque anni: fa la prova scritta quest'anno e fa la prova orale fra cinque anni; di modo che il primario rimane lì con l'incarico ancora per cinque anni. L'unica cosa da dire è che non deve rimanere oltre i settanta anni, neppure per incarico, come diceva il Presidente.

CAPUA. Così è esplicito.

PIRASTU. Il punto non è il bando del concorso; è tutto quel tempo richiesto dalla procedura normale che serve a portare l'amministrazione ospedaliera ad evitare una misura provvisoria. Noi obblighiamo l'amministrazione ospedaliera ad adottare misure provvisorie, quando la cosa più logica è che dobbiamo fare una legge che possa consentire all'amministrazione ospedaliera l'uso del calendario e del buon senso. Se in un dato reparto l'attuale primario ha compiuto settanta anni, l'amministrazione ospedaliera evita la provvisorietà, mandando avanti la procedura del concorso, per cui una settimana dopo il 30 giugno 1963 ha pronto il nuovo primario.

È già chiaro che la volontà della Commissione non osta a che l'amministrazione ospedaliera, tenendo conto delle situazioni peculiari in cui si trovino i diversi reparti, mandi avanti la procedura normale del concorso.

Ritiro l'emendamento e lo trasformo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'articolo 1 lo abbiamo già votato ed approvato. L'emendamento Pirastu è trasformato in ordine del giorno.

Passiamo all'articolo 2 (il vecchio articolo 2 diventa articolo 3) nel testo presentato dai colleghi Sorgi e Ricca. Ne do lettura:

« I sanitari che per particolari disposizioni legislative o per qualsiasi altro motivo sono trattenuti in servizio fino al 70° anno di età, in nessun caso potranno essere trattenuti oltre tale limite, neppure come incaricati.

Sono, inoltre, esclusi dalla sospensiva, di cui all'articolo 1, i sanitari che occupino posti per i quali alla data di pubblicazione della presente legge siano stati espletati i relativi concorsi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 del testo approvato dalla XI Commissione del Senato, che diventa articolo 3:

« In relazione al periodo anzidetto sono elevati, in misura corrispondente, i limiti di età per l'ammissione ai concorsi che verranno banditi in tempo successivo ».

CAPUA. Mi permetterei di proporre una dizione più chiara: sostituire alle parole « in misura corrispondente » le parole « di un anno ».

SORGI, *Relatore*. Faccio mio l'emendamento proposto dal collega onorevole Capua.

CAPUA. I concorsi che saranno banditi in futuro, lo saranno alla luce della legge che stiamo per approvare, la quale stabilirà di per se stessa i limiti di età; sarà, pertanto, in quella sede che tali limiti potranno essere considerati, e non in questa.

SORGI, *Relatore*. Questa norma mi sembra pleonastica: o si tratta, infatti, di posti occupati da sanitari che, in forza di speciali disposizioni, continueranno ad occuparli, e, quindi, non vi è alcun limite di età, in quanto i concorsi non si potranno bandire o, se già lo sono stati, potranno essere sospesi; oppure si tratta di posti non occupati da sanitari che hanno diritto alla sospensiva, e, allora, i concorsi sono liberi, per cui non c'è alcun motivo di elevare il limite di età.

PRESIDENTE. Sono d'opinione che sia meglio modificare la legge quanto meno possibile, per cui invito l'onorevole Sorgi a ritirare il suo emendamento.

ARMANI. I futuri concorsi, come ha affermato l'onorevole Capua, saranno regolamentati dalla nuova legge; sarà, quindi, in quella sede che si potranno stabilire le eccezioni per coloro che rientrano nella norma prorogatoria. Faccio perciò formale proposta di sopprimere l'articolo 2 trasmessoci dal Senato.

PRESIDENTE. Informo gli onorevoli colleghi, che ho potuto rilevare, a seguito di contatti personali avuti con alcuni senatori, che l'altro ramo del Parlamento non cederà su questo punto. Non trattandosi, a mio avviso, di una questione sostanziale, invito la Commissione a voler soprassedere, a tutto vantaggio della sollecitudine nell'approvazione del provvedimento odierno.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ammettiamo che il concorso venga annullato. Potremo stabilire che al sanitario, che aveva presentato in tempo utile i documenti per parteciparvi, alla riapertura del medesimo concorso competano i primitivi diritti.

GOTELLI ANGELA. Non è chiaro. Il periodo successivo potrebbe essere anche fra un mese. Questa elevazione del limite di età funziona o non funziona?

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Funziona di un mese. Il Senato ha pensato a quei candidati che hanno già partecipato a dei concorsi banditi da amministrazioni ospedaliere.

CAPUA. Proprio per quelli non vale, proprio per quelli è pleonastico.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a un certo momento bisogna decidersi e mettere ai voti l'articolo 3.

Do la parola all'onorevole Barberi per dichiarazione di voto.

BARBERI SALVATORE. Dopo quello che ha detto il Sottosegretario onorevole Santero, è chiaro che con questa legge non vengono annullati i concorsi e male farebbe l'amministrazione ospedaliera a ritirare il bando di concorso.

L'amministrazione ospedaliera ha sempre il diritto di ritirare un bando di concorso, però, come per tutti i provvedimenti amministrativi, deve motivarlo. Questo è sancito dalla giurisprudenza.

Nel caso non diciamo di ritirare i concorsi banditi. Quindi, la questione dei limiti di età non riguarda coloro che hanno partecipato ai concorsi.

Però c'è il caso di quelli che hanno partecipato a concorso; in quelle more, o per la morte del primario o perché il primario ha lasciato il servizio per motivi personali, sorge il caso del nuovo occupante del concorso.

Sotto questo profilo, forse modificando la dizione, rendendola più chiara, io trovo che la norma introdotta dal Senato è opportuna.

Infatti, se fra sei mesi ci sarà un posto libero di primario, l'interessato ci può dire: poiché io potevo concorrere lo scorso anno, avendo voi messo avanti questa sospensiva, mi avete danneggiato nella mia legittima aspirazione.

Io penso che sotto il profilo di quelli che hanno già partecipato al concorso, noi dobbiamo mantenere questo articolo, a parte le ragioni di opportunità di non creare molte innovazioni, che potrebbero condurre il Senato a non approvare i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della XI Commissione del Senato.

(*È approvato*).

L'onorevole Barberi ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 3:

« Dopo le parole " in tempo successivo " aggiungere le parole " alla pubblicazione della presente legge " ».

(*È approvato*).

L'articolo 3 pertanto rimane così formulato:

« In relazione al periodo anzidetto sono elevati, in misura corrispondente, i limiti di età per l'ammissione ai concorsi che verranno banditi in tempo successivo alla pubblicazione della presente legge ».

Gli onorevoli Sorgi, Pirastu, Riccio, Ferrari Giovanni e Angelini Ludovico hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIV Commissione igiene e sanità, riunita in sede di approvazione delle proposte di legge nn. 1621-2122-3070 B-4126; impegna il Governo ad invitare le amministrazioni ospedaliere a dar corso alla normale procedura di espletamento dei concorsi già banditi, in modo da consentire la assegnazione dei posti liberi agli aventi diritto, entro i termini previsti dalla attuale legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

GENNAI TONIETTI ERISIA; FORNALE ed altri; ANGELINI LUDOVICO ed altri: « Sospensione dei termini di cessazione dal servizio, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a favore dei primari, aiuti ed assistenti ospedalieri » (1621, 2122 e 3070-B).

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 24
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

A seguito dei risultati della votazione testè conclusa, il disegno di legge n. 4126 è da ritenersi assorbito e sarà, pertanto, cancellato dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Angelini Ludovico, Armani, Audisio Walter, Barberi Salvatore, Bartole, Borellini Gina, Caponi, Capua, Ceravolo Mario, De Maria, Ferrari Giovanni, Forlani, Gotelli Angela, La Penna, Merlin Angelina, Montanari Otello, Pirastu, Ricca, Sales, Santarelli Ezio, Sarti, Scarongella, Sorgi, Tantalo.

È in congedo:

Gennai Tonietti Erisia.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bartole e De Maria: Modifica della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. (4011).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bartole e De Maria: « Modifica della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande » (4011).

Avverto che il Governo ha chiesto il rinvio dell'esame di questa proposta di legge, perché sta preparando un disegno di legge su analoga materia.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilitò*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Amadeo e Ferrari Giovanni: Ricostruzione della società di pubblica assistenza e mutuo soccorso "Croce Bianca" con sede in Imperia-Porto Maurizio. (2018).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Amadeo e Ferrari Giovanni: « Ricostituzione della società di pubblica assistenza e mutuo soccorso « Croce Bianca » con sede in Imperia-Porto Maurizio » (2018).

Data l'assenza del Relatore, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI